



COMUNE DI COLMURANO
PROVINCIA DI MACERATA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91 del 19-12-2020

Oggetto: CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO - PRESA DATTO DELLESERCIZIO DELLOPZIONE AI SENSI DELLARTICOLO 232 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) E DELLESERCIZIO DELLOPZIONE AI SENSI DELLARTICOLO 233-BIS COMMA 3 DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL).

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 13:30, la Giunta Comunale, appositamente convocata, si è riunita nella Civica Residenza, in presenza per ragioni di maggiore efficienza e sussistendo condizioni di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19, nelle persone dei signori:

MARI MIRKO	SINDACO	Presente
CONTRATTI LAURA	ASSESSORE	Presente
MIGLIORELLI LARA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIULIANA SERAFINI

Il Presidente Sig. MIRKO MARI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”, disciplina la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- il comma 2 dell’articolo 1 del summenzionato decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, testualmente recita “*Le Regioni e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale*”;

ATTESO CHE la riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo nasce dall’esigenza di garantire il monitoraggio e controllo degli andamenti della finanza pubblica mediante una effettiva omogeneità dei bilanci e dei rendiconti ed estendendo la contabilità economico-patrimoniale a tutti gli enti, migliorando in tal modo la complessiva qualità dei conti pubblici, la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo, e quindi concorrere positivamente al percorso di risanamento della finanza pubblica territoriale;

TENUTO CONTO CHE l’applicazione del nuovo ordinamento contabile conseguente alla riforma dell’armonizzazione contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e documenti contabili, con l’implicazione di numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti ed un notevole sforzo di aggiornamento normativo costante e continuo;

ACCERTATO inoltre che l’applicazione della riforma dell’armonizzazione contabile richiede obbligatoriamente in termini generali per tutti gli enti:

- l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi dell’art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli Allegati n. 9 e 10 al D.Lgs. n. 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale ed in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al Tesoriere comunale;
- l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e all’ Allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni organizzative:

- il comma 2 dell’articolo 232 del D.Lgs. n. 267/2000, al primo capoverso testualmente recita “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale*”;
- il comma 3 dell’articolo 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 testualmente recita “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato*”;

RILEVATO che la popolazione residente del Comune di Colmurano, rilevata ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000, era pari a 1.224 abitanti e quindi inferiore ai 5 mila abitanti;

RILEVATO inoltre che al primo gennaio 2020 la popolazione residente del Comune di Colmurano era pari a 1.219 abitanti, quindi inferiore a 5 mila abitanti;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Colmurano non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile conseguente alla summenzionata riforma dell'armonizzazione contabile, come disposto dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 293 del 25-11-2020) , che testualmente enuncia:

“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”

RITENUTO di doversi avvalere delle summenzionate facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 e di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni inerenti alla riforma dell'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e quindi consentire alla struttura organizzativa comunale la completa attuazione ed implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili concernenti:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO, altresì, che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE l'approvazione della presente DELIBERAZIONE:

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esercitare l'opzione concessa dal comma 2 dell'articolo 232 del D.Lgs. n. 267/2000, quindi di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2020;
3. di dare atto che con il presente atto si approva anche il conseguente esercizio della facoltà di non predisporre per l'anno 2020 il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi di quanto disposto nell'ALLEGATO A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n.293

- del 25-11-2020), richiamato in premessa;
4. di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, ed ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n.293 del 25-11-2020);
 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

APPURATA la propria competenza a deliberare nella materia di cui trattasi, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, regolarmente espressi dai competenti Responsabili di Area;

RITENUTO di deliberare in merito;

con votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esercitare l'opzione concessa dal comma 2 dell'articolo 232 del D.Lgs. n. 267/2000, quindi di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2020;
3. di dare atto che con il presente atto si approva anche il conseguente esercizio della facoltà di non predisporre per l'anno 2020 il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi di quanto disposto nell'ALLEGATO A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n.293 del 25-11-2020), richiamato in premessa;
4. di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, ed ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n.293 del 25-11-2020).

E con separata votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 19-12-2020

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(F.to Mirko Mari)

Sulla presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**.

Data: 19-12-2020

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(F.to Mirko Mari)

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
(*F.to MIRKO MARI*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*F.to GIULIANA SERAFINI*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 434 ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Colmurano, 22-01-2021

IL MESSO COMUNALE
(*F.to LAMBERTUCCI FEDERICA*)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Colmurano, 22-01-2021

IL MESSO COMUNALE
(*F.to LAMBERTUCCI FEDERICA*)
